



Ambito Territoriale di Caccia Sulmona



Provincia dell'Aquila

DISCIPLINA PER L'ADDESTRAMENTO, L'ALLENAMENTO E LE PROVE DEI CANI NELL'AREA CINOFILA TEMPORANEA DENOMINATA **MONTE PLAYA** (di tipo B) PER L'ANNO 2024

ART . 1

L'Area Cinofila Temporanea è istituita, gestita e autorizzata dall'Ambito Territoriale di Caccia "Sulmona", così come indicato dall'art.18 comma 11, della Legge Regionale n.10 del 28/01/2004 e s.m.i., la stessa è finalizzata all'addestramento ed all'allenamento dei cani da caccia solo delle razze da cerca, da ferma e da seguita. La stessa è individuata nella cartografia allegata, quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento. La stessa sono individuate nelle cartografie allegate, quali parti integranti e sostanziale del presente regolamento.

ART . 2

I cani da seguita in addestramento possono essere portati in muta fino ad un massimo di 6 (sei) ovvero in coppia o singoli. I cani da ferma in addestramento possono essere portati fino ad massimo di 3 (tre) per addestratore.

ART . 3

L'accesso nell'Area Cinofila Monte Playa è consentito agli aventi diritto, in qualità di cacciatori iscritti nonché ammessi nella stagione venatoria trascorsa. La ricevuta di avvenuto pagamento della quota sociale, riferita alla stagione venatoria 2023/2024, ha valore di autorizzazione quale diritto di accesso nelle aree cinofile di cui all'art.1. L'addestramento e l'allenamento dei cani non è consentito nei giorni del martedì e del venerdì.

ART . 4

Nell'Area Cinofila Temporanea Monte Playa possono essere effettuate gare o prove di lavoro, riconosciute dall'ENCI, organizzate: dall' A.T.C. , da Gruppi Cinofili e/o Associazioni Venatorie, nei modi e nei tempi così come previsti dalla vigente normativa.

ART . 5

L'attività di addestramento e allenamento dei cani nell'Area Cinofila Temporanea denominata **Monte Playa è consentita nei periodi di seguito indicati:**

Periodo consentito dall'11 febbraio al 12 maggio 2024;

Periodo di sospensione dal 13 al 31 maggio 2024;

Periodo di riapertura consentito dal 01 al 30 giugno 2024;

Periodo di sospensione dal 1° luglio 2024 al 9 agosto 2024;

Periodo di riapertura consentito dal 10 di agosto fino alle disposizioni del calendario venatorio 2024/2025 in merito all'addestramento cani.

ART . 6

Ogni cinofilo ammesso deve avere una copertura assicurativa per responsabilità civili derivanti dall'attività di addestramento. Gli eventuali danni alle colture, agli animali e/o cose causati dai cani o dai conduttori sono risarciti da questi ultimi.

ART . 7

La vigilanza all'interno dell'area cinofila temporanea è affidata agli agenti volontari, agli agenti dell'Amministrazione Provinciale ed a tutti gli agenti di Polizia Giudiziaria, secondo la normativa vigente.

ART . 8

Per le violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

ART . 9

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente.

Il Presidente p.t.
F.to Maurizio D'Angelo

Sulmona 30 gennaio 2024



Via Alcide De Gasperi - 67039 Sulmona (AQ)
Tel. +39 0864 212484 Fax. +39 0864 206160
www.atcsulmona.it - atcsulmona@gmail.com - atc.sulmona@pec.it
C.F. 920009780666

